



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 19 DEL 20-03-2020

**Oggetto: DIVIETO DI PRATICARE LE ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE
ALLARIA APERTA, sulle strade, viali, aree verdi aperti al pubblico, con o
senza recinzione.**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di marzo,

IL SINDACO

VISTA la precedente ordinanza n. 15/2020 con la quale si è disposta anche la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali;

PRESO ATTO CHE le misure restrittive indicate nel citato provvedimento pongono come obiettivo di carattere generale evitare la formazione di assembramenti di persone e più in generale lo spostamento che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

RILEVATO CHE da controlli effettuati dalla Stazione Carabinieri e Comando di Polizia Locale di questo Comune numerosi sono stati i casi di soggetti denunciati per aver violato le citate disposizioni restrittive di carattere Nazionale e Comunale.

CHE nonostante le misura di prevenzione di carattere Nazionale e Comunale vi sono segnalazioni giornaliere da parte dei cittadini e delle forze dell'ordine che nel territorio di questo Comune l'attività sportiva e motoria si sta diffondendo oltre misura ed in modo incontrollabile, riversandosi sull'intera viabilità pubblica di questo Comune.

RITENUTO al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale occorra adottare in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare il diffondersi dell'attività sportiva e motoria in modo incontrollabile e ogni possibile situazione di assembramento.

CONSIDERATO l'invito della Prefettura di Roma ad intensificare i controlli in merito all'attuazione delle misure di contenimento in atto con particolare riferimento alle aree in cui

si potrebbero verificare situazioni di affollamento come ad esempio aree urbane solitamente frequentate.

RITENUTO necessario disporre ulteriori misure restrittive sul territorio comunale per contenere ogni forma di contatto interpersonale, fattore principale della trasmissione del virus nonché sollecitare il rigoroso rispetto delle prescrizioni disposte dai suddetti provvedimenti governativi evitando ogni forma di spostamento se non per motivi oggettivi ed urgenti ed evitare il più possibile di uscire di casa limitando la possibilità di svolgere attività motoria all'aria aperta solo a coloro che ne hanno bisogno per motivi sanitari e nel rispetto delle relative precauzioni e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.

DATO ATTO CHE sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

RITENUTO CHE la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTO quanto disposto da Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RILEVATO CHE sul territorio nazionale negli ultimi giorni si stanno registrando sempre più casi accertati di COVID-19 e che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema.

RICHIAMATI i D.P.C.M. del 08.03.2020 – 09.03.2020 e 11.03.2020 con i quali è stato altresì disposto che “ sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” oltre che l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro.

VISTE le Ordinanze emesse dalla Regione Lazio (Ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020, Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020, Ordinanza n. Z00004 del 08/03/2020, Ordinanza n. Z00005 del 09/03/2020).

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi.

ORDINA

IL DIVIETO DI PRATICARE LE ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE ALL'ARIA APERTA, sulle strade, viali, aree verdi aperti al pubblico, con o senza recinzione.

DISPONE

LE ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE ALL'ARIA APERTA SONO CONSENTITE ESCLUSIVAMENTE a coloro che ne hanno bisogno per oggettivi motivi sanitari, (certificati) nel rispetto delle dovute precauzioni (vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre che l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro) e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.

SOLLECITA

Tutta la cittadinanza ad attenersi rigorosamente alle misure restrittive disposte dai provvedimenti governativi e Comunali e non uscire di casa se non per i motivi oggettivi, urgenti ed indifferibili previsti dal Governo (lavoro, approvvigionamento alimentare e salute).

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

I proprietari di animali domestici di non allontanarsi oltre 300 mt. dalla propria abitazione per l'espletamento dei bisogni fisiologici degli animali di proprietà;

i nuclei famigliari che per i motivi oggettivi, urgenti ed indifferibili debbono uscire da casa per l'approvvigionamento alimentare o l'acquisto di farmaci a farlo una sola persona per ogni nucleo;

la cittadinanza a non utilizzare gli erogatori pubblici di acqua, i display bancomat, distributori automatici e similari, senza avere avuto cura di indossare preventivamente i guanti sterili in lattice monouso;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di ROMA; Alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto; Al Comando della Polizia Locale di Castelnuovo di Porto; Al C.O.C. comunale;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to TRAVAGLINI RICCARDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2020 al 04-04-2020

Lì 20-03-2020

IL MESSO COMUNALE